

C. 2112-bis Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027**

**PROPOSTE EMENDATIVE 15.8, 21.2,
38.097, 119.15 e Tab.2.4 DEL GOVERNO**

13 dicembre 2024

Art. 15

All'articolo 15, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al comma 238, al primo periodo, dopo le parole "ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato," sono inserire le seguenti: "raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione,".

3-ter. Alla legge 13 giugno 2023, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 5, le parole «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento»;

2) all'articolo 10, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzo della quota delle risorse di parte corrente di cui di al primo periodo è destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socio economiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza.»;

b) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «sono definiti» sono aggiunte le seguenti: «le specifiche finalità da perseguire e»..».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente».

3-ter. Al fine di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione, all'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 4-bis, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»..».

Conseguentemente, dopo l'articolo 72, inserire il seguente: «Art. 72-quater (Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0) 1. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente";

b) al comma 5, lettera a), le parole "Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo" sono sostituite dalle seguenti: "Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo";



15.8 %

c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria”.*

d) al comma 8, lettera a), le parole *“al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento”* sono sostituite dalle seguenti *“al 40 per cento e 10 per cento”*;

e) al comma 8, lettera b), le parole *“al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento”* sono sostituite dalle seguenti *“al 45 per cento e 15 per cento”*;

f) al comma 9, dopo ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole *“Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario”*;

g) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento”;

h) al comma 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole *“nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162”* sono soppresse;

2) al secondo periodo le parole *“di cui al periodo precedente”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui al comma 13, ultimo periodo”*;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *“Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.”*

4) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente *“Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei*



15.8 %

programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione". Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti previsioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 38 comma 17 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

3. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere d) eD e) in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1 gennaio 2024 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38 comma 21 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Conseguentemente, dopo l'articolo 73, inserire i seguenti: «Art.73-bis (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) 1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera b), le parole «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di microimpresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»;

c) alla lettera c), le parole «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;

d) alla lettera e), le parole «non inferiore a 250 e» sono soppresse.».

Art. 73-ter (Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI)

1. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione, derivante dall'applicazione di una percentuale sull'eccedenza, rispetto alle soglie di cui al comma 2, del rapporto tra l'importo totale garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno solare di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, ed il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.

2. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è calcolato come segue:

-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente non superiore al 20% del totale dei finanziamenti erogati dal medesimo soggetto alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla garanzia di cui al comma 1: non è dovuto alcun premio aggiuntivo;



15.8 %

-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 20% del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, sino alla soglia corrispondente al 35% del medesimo rapporto: 1% dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 20% del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 35% del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, sino alla soglia corrispondente al 50% del medesimo rapporto: 1,5% dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 35% del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia;

-finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, con importi garantiti in misura complessivamente superiore al 50% del totale dei finanziamenti erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese: 2% dell'eccedenza del valore degli importi garantiti a valere sui finanziamenti complessivamente assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, effettivamente erogati nell'anno di riferimento, rispetto al medesimo valore corrispondente al 50% del totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno alle piccole e medie imprese, assistiti o meno dalla predetta garanzia.

3. I soggetti finanziatori di cui al comma 1 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri di cui al comma 2 entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere individuati ulteriori eventuali criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 75, inserire il seguente: «Art. 75-bis (Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane) 1. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:

a) "Sezione Crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

b) "Sezione Investimenti Infrastrutture", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del



15.8 %

capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) "Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi", per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni termini, modalità e condizioni, dell'intervento degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

3. Agli interventi di cui al comma 1 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. La sezione di cui al comma 1, lettera c), subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 sono soppressi. Restano salvi e continuano a trovare applicazione gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le delibere adottate dal comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 13 aprile 2022 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", sono sostituite dalle seguenti: "della sezione "Venture Capital e Investimenti Partecipativi", del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394". L'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006 è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze".

6. Per le finalità di cui al comma 1, Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera c), del predetto comma 1, attingendo alle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»



15. f %

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Il limite di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è fissato, per l'anno 2025, in 1.000 milioni di euro.

5-ter. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2025, in 10.000 milioni di euro.».

IL GOVERNO



15.8 %

Relazione tecnica

Il comma 3-bis, nell'integrare l'articolo 1, comma 238, della legge n. 213 del 2023, prevede che la quota di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale stabilita dalle regioni a carico dei soggetti di cui al comma 237 della medesima legge, secondo i criteri ivi previsti, possa essere raddoppiata in caso di omesso pagamento o dichiarazione da parte degli interessati. Alla novella non sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Il comma 3-ter interviene sulla legge 13 giugno 2023, n. 83, con la quale è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. In particolare, impregiudicata la ratifica dell'accordo e l'accordo medesimo e intervenendo sugli aspetti di competenza esclusivamente nazionale, la lettera a) integra i commi 6 e 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 83 del 2023, prevedendo, rispettivamente, che l'utilizzo della quota di risorse di parte corrente ivi disciplinata sia destinato prioritariamente alle iniziative volte a compensare le ricadute socioeconomiche derivanti da crisi aziendali insistenti sul territorio di competenza e che la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo 10 sia del 4 per cento. Coerentemente, la lettera b), nell'integrare il successivo articolo 11 della legge n. 83 del 2023, relativo al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento, tra l'altro, dei progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui al suddetto articolo 10, e in particolare le previsioni attuative di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, prevede che il decreto attuativo del fondo in questione definisca altresì le specifiche finalità da perseguire. Le disposizioni, per quanto precede, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3-bis dell'articolo 17 è volto a modificare l'attuale previsione per cui la garanzia del Fondo è concessa, nella misura massima del 50%, sui finanziamenti per immobili da adibire ad abitazione principale del mutuatario, "con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", prevedendo, invece, che la garanzia possa essere riconosciuta esclusivamente ai predetti soggetti. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Il comma 3-ter dell'articolo 17 allunga di 12 mesi il periodo di tempo per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro. Come indicato già nella relazione allegata alla disposizione originaria, considerato che la proposta ha la sola finalità di rendere più elastica la fruizione dell'agevolazione in oggetto, senza determinare variazioni sul numero dei soggetti beneficiari, non sono stimati effetti sostanziali in termini di gettito.

La disposizione modifica l'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo PNRR in scadenza a giugno 2026 che prevede, tra l'altro, la concessione delle risorse PNRR per l'intera dotazione finanziaria della misura pari a 6,3 miliardi.

Nello specifico, il comma 1-bis apporta modificazioni all'articolo 38 del D.L. 19/2024, prevedendo:



15.8 %

- alla lettera a) che il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente;
- alla lettera b), l'incremento della maggiorazione riconosciuta ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le spese in impianti con moduli fotovoltaici di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, fissandola rispettivamente nella misura del 130, 140 e 150 per cento del relativo costo;
- alle lettere c), d), e), si prevede la riduzione da tre a due soglie di investimento ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta.
- alla lettera f) si prevede che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario".
- alla lettera g), dopo il comma 9 si introducono due nuovi commi:
 - 9-bis) gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento;
 - 9-ter) la riduzione dei consumi energetici è in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
- alla lettera h), vengono apportate le seguenti modifiche al comma 18: si consente il cumulo dell'incentivo con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. (UE) 2021/241.

Il comma 2 *dispone* che le previsioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del D.L. 19/2024 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Infine, il comma 3 prevede che la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote previste, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, restando fermo il limite complessivo delle risorse disponibili per l'agevolazione di cui al comma 21,



IS. 8 %

dell'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L'articolo 73-bis reca modifiche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, all'articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2 comma 100 lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n.662, applicabile fino al 31 dicembre 2024.

Tale decreto ha, in particolare, previsto l'innalzamento dell'importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale (a 5 milioni di euro), la rimodulazione delle percentuali di copertura in funzione della finalità dell'operazione finanziaria garantita, della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del Fondo e della dimensione d'impresa, l'esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, le condizioni di ammissibilità delle imprese c.d. "small mid cap" e degli enti del Terzo settore, la gratuità dell'intervento in favore delle microimprese.

La norma dispone la proroga dell'operatività del Fondo di garanzia già delineata per il 2024 con il richiamato articolo 15-bis, a decorrere, appunto, dal 1° gennaio 2025.

In tale prospettiva, sono, dunque, confermate e prorogate fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie previste dall'articolo 15-bis, fatta eccezione per la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle PMI, che viene ridotta al 50% senza alcuna differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del Fondo. Resta ferma invece la copertura all'80 per cento su tutte le operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento e per le start up.

La norma dispone, inoltre, con riferimento alla previsione di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 15-bis, l'incremento da 80.000 a 100.000 euro dell'importo massimo di ammissibilità per le operazioni cosiddette di "importo ridotto" nei casi in cui la richiesta di garanzia sia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati.

Infine, la norma interviene per superare una criticità presente nella definizione di impresa c.d. "small mid cap". Al riguardo, l'articolo 15-bis ha, infatti, previsto la possibilità di accesso alla garanzia del Fondo, anche su singole operazioni (modalità cosiddetta del *loan by loan*) oltre che su portafogli di finanziamenti ai sensi di quanto già stabilito dall'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per "le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499". Tuttavia, così disponendo, implicitamente la norma del 2023 esclude dalla garanzia del Fondo quelle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore a 250, non rientrano nella definizione di PMI, superando uno o entrambi i parametri finanziari (fatturato annuo e attivo di bilancio) previsti per le PMI dalle norme dell'Unione europea.

A tal fine, la norma elimina, dunque, l'errato riferimento contenuto nell'articolo 15-bis al limite dei 250 dipendenti, includendo, pertanto - e a maggior ragione - nell'alveo delle cosiddette "small mid cap" le imprese, non rientranti nella definizione di PMI, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 250. Si precisa che il predetto, necessario intervento di correzione della definizione di cd. imprese "small mid cap" non incide sul



15.8 %

limite massimo di risorse del Fondo destinabili a dette imprese previsto dalla stessa lettera e) dell'articolo 15-bis, comma 1, che resta, dunque, fermo.

Al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2025, tenendo conto della proroga al 2025 della disciplina recata dall'articolo 15-bis, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di un valore a legislazione vigente che si attesta a 2,1 miliardi.

La copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo, sulla base di quanto di seguito rappresentato:

- a) risorse residue stimate, a fine 2024, in circa 1,7 miliardi di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;
- b) risorse, per un importo di circa 440 milioni di euro, rivenienti da svincoli di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e competitività 2007-2013, riutilizzabili nell'ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- c) minori accantonamenti pari a circa 160 milioni di euro.

Non risulta pertanto necessaria l'assegnazione di risorse aggiuntive per il 2025.

Ai fini dell'indebitamento netto, la proposta comporta oneri commisurati al maggior fabbisogno finanziario del fondo, pari a 200 milioni di euro per il 2025.

L'articolo 73-ter interviene sullo strumento del Fondo di garanzia a beneficio delle piccole e medie imprese (PMI), rafforzandone l'efficacia e la sostenibilità finanziaria, attraverso l'introduzione di un meccanismo consistente nell'applicazione di un premio - contenuto entro i parametri fissati a monte dalla norma e con una fascia di esenzione - da versare al Fondo da parte dei soggetti finanziatori che si avvalgono in maniera significativa delle garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI.

Il premio, aggiuntivo rispetto a quello eventualmente dovuto per la garanzia sulla singola operazione di finanziamento, è commisurato al rapporto tra l'importo garantito a valere sui finanziamenti complessivamente erogati nell'anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti dalla predetta garanzia, ed il totale dei finanziamenti erogati nel medesimo anno di riferimento alle piccole e medie imprese, assistiti o meno da tale garanzia.

Tale misura lascia inalterate le attuali condizioni, in termini di commissioni, applicate sulle singole operazioni di prestito, la cui entità, che in alcuni casi è pari a zero, non supera, l'1% dell'importo della garanzia rilasciata dal Fondo PMI sul finanziamento concesso.

Dalle presenti disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI consente di far affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse, contenendo, pertanto, l'assorbimento di risorse pubbliche.

L'articolo 75-bis introduce misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, istituisce, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394"), le seguenti tre sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite da Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:



15.8 %

a) "Sezione Crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

b) "Sezione Investimenti Infrastrutture", con dotazione finanziaria iniziale pari ad 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) "Sezione *Venture Capital* e Investimenti Partecipativi", per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La sezione subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che viene soppresso.

All'alimentazione delle sezioni di cui alle lettere a) e b), per un importo complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento del Fondo 394 e corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata, già presenti sul conto corrente di tesoreria utilizzato per la gestione del Fondo 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si rileva che la disposizione determina il trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo perduto, il Fondo per la promozione integrata, in favore di due sezioni del Fondo 394 destinate ad operazioni finanziarie. Tale circostanza determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo.

La classificazione quali operazioni finanziarie degli interventi delle due sezioni è supportata dalle seguenti valutazioni sulla redditività attesa degli impieghi.



15.8 %

Relativamente alla sezione Crescita, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con il rendimento atteso del co-investitore privato e con i rendimenti medi del mercato del private equity, soggetti a livelli di volatilità tipici degli investimenti azionari.

Relativamente alla sezione Investimenti Infrastrutture, il rendimento medio annuo a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al 7%, in linea con i rendimenti medi dei settori infrastrutturali di riferimento, tenuto conto del profilo di rischio tipico degli investimenti azionari in paesi esteri, delle caratteristiche della concessione, della durata della partecipazione della Sezione Investimenti Infrastrutture, nonché del valore dei tassi di interesse. Al fine di mitigare i possibili fattori di rischio e in linea con la migliore prassi di mercato, lo strumento, oltre a beneficiare della natura *Asset Based* dell'investimento, prevederà (i) forme di *risk sharing* con operatori di mercato e istituzionali, (ii) processi di valutazione *ex ante*, *due diligence* e monitoraggio e (iii) adeguati *standard* contrattuali e di governance.

All'alimentazione della sezione di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede mediante trasferimento delle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046, attualmente utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di *venture capital*). Dal trasferimento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non si modifica la modalità di utilizzo delle risorse attuata a legislazione vigente.

In merito all'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione integrata, lo stesso risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha rifinanziato il Fondo per le finalità connesse alla concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto connessi ai finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 526 milioni di euro, e a tale data erano in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro. La previsione delle disponibilità alla fine del 2024 è dunque pari a 511 milioni di euro.

Si evidenzia la necessaria correlazione, disposta dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

In particolare, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore "*de minimis*" (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti del *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari 300.000 euro nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE); e (iii) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge



15.8 %

29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del sud e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. A tale data risultavano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere su tale Fondo.

Tenuto conto della correlazione sopra evidenziata, nonché degli illustrati criteri di selettività per l'ammissibilità dei cofinanziamenti a fondo perduto, le disponibilità del Fondo per la promozione integrata previste a fine 2024, al netto della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione pari ad 100 milioni di euro per l'anno 2025 e dell'utilizzo per pari importo delle somme già presenti sul conto, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche a fronte della stima delle disponibilità del Fondo 394. Ciò in quanto, attualmente si registra un rapporto di circa il 6% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

All'articolo 126, sono aggiunti due commi che fissano i limiti massimi degli impegni assumibili relativamente a due misure di concessione della garanzia dello Stato.

La disposizione di cui al comma 5-*bis* trae origine dal rinvio alla legge di bilancio operato dall'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per la fissazione dei limiti massimi di impegni assumibili su base annuale da parte della società SACE S.p.A. nell'ambito dello schema di garanzia c.d. *Green*.

Sulla base dei dati forniti dalla società SACE, in veste di gestore ex lege dello schema di garanzia in esame, in relazione all'operatività di tale garanzia, risulta che la dotazione del Fondo, pari a circa 2.100 milioni di euro, è adeguata ad assicurare la copertura delle garanzie sinora rilasciate nonché degli impegni assumibili nel 2025, entro il limite massimo di 1.000 milioni di euro.

Per tale motivo, non è necessario provvedere a nuovi stanziamenti a favore del Fondo. Trattandosi di una garanzia classificata come *one-off* ai fini dei conti nazionali, tale circostanza comporta che dalla proposta non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5-*ter* trae origine dall'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che rinvia alla legge di bilancio la determinazione del limite di impegni assumibili annualmente dalla società SACE nell'ambito dello schema di garanzia dello Stato c.d. Archimede.

Come per l'anno 2024, la disposizione fissa tale limite per il 2025 in 10.000 milioni di euro.

Tenuto conto dell'orizzonte temporale (2024-2029) sul quale può essere allocato il



15.8 %

plafond complessivo di 60 miliardi, ugualmente fissato dal citato comma 267, il limite per il 2025 risulta coerente con l'importo di tale *plafond*.

L'ammontare attuale degli importi garantiti per gli schemi Garanzia Italia (decreto-legge n.23 del 2020), Supportitalia (decreto-legge n. 50 del 2022) e Riassicurazioni "caro-energia", ammontano infatti a circa 28 miliardi di euro, in fase di continua significativa riduzione per l'esaurirsi di tali misure. Sulla base dei dati forniti dal gestore, si stima che l'importo degli impegni assunti nel 2024 per lo schema Archimede, possa attestarsi a circa 6 miliardi. Residua quindi uno spazio di circa 26 miliardi per questo schema di garanzia, ben superiore al limite che la norma fissa in 10 miliardi per il 2025. La copertura degli schemi di garanzia anzidetti è assicurata dal fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.23 del 2020, la cui disponibilità ammonta a circa 31 miliardi di euro.


Sulla base delle stime e dei dati forniti dal gestore, tenuto conto dei premi versati sul Fondo e della natura a mercato della garanzia, non è necessario provvedere a nuovi stanziamenti. Dalla norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo anche la garanzia c.d. Archimede classificata come *one-off*.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

13/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*



15.8 /

Art. 21

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse di cui al presente comma una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, inserire i seguenti: «Art. 23-bis (Visite revisione soggetti con patologie oncologiche) 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Fino al 31 dicembre 2025, le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche avviene ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ferma restando la facoltà dell'istante di richiedere la visita diretta.».

Art. 23-ter (Disposizioni in materia di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità) 1. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente: «Art. 33-bis (Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità) 1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di inabilità e invalidità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la data del 31 dicembre 2025, l'INPS è tenuto ad effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la commissione medica. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

2. Il comma 1 non si applica alle Strutture territoriali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente: «Art. 33-bis (Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefici economici per i quali è richiesta l'esibizione di una fattura da parte del richiedente, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale acquisisce e verifica in interoperabilità le informazioni, disponibili nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è stata concessa la prestazione economica.».



21.2 %

Conseguentemente, all'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal comma 1-bis»;
- b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Alle lavoratrici autonome di cui al comma 1 iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il parziale esonero contributivo di cui al medesimo comma 1 è parametrato al valore del minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'agevolazione di cui al primo periodo è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.».

*Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Nelle more della completa implementazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 e al fine della riduzione del fenomeno del *boarding* di pronto soccorso il limite di spesa di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di lungodegenti dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.».*

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 3, sostituire le parole «pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, a 478 milioni per l'anno 2027 e a 528 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «pari a 866,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,5 milioni per l'anno 2027 e a 466,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, dopo l'articolo 98, inserire il seguente: «Articolo 98-bis (Misure in materia di diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra-Ue)

1. All'articolo 2, della legge 24 dicembre del 2003, n. 350, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a comunicare entro il giorno 15 di ciascun mese al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel mese precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto e per singolo vettore.

11-ter. La riscossione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri di cui al comma 11, nell'importo accertato, per ciascun aeroporto, in base al comma 11-bis avviene a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.



21.2 %

11-quater. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei gestori di servizi aeroportuali e riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro la fine del mese successivo a quello di riscossione.

11-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 11-bis costituiscono accertamento del credito erariale nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e danno titolo, in caso di inadempimento, ad attivare la riscossione coattiva a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti dei vettori inadempienti, secondo le modalità previste dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 610 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

11-sexies. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater ovvero di violazioni concernenti il conseguente versamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'accertamento dell'inadempimento e all'irrogazione di una sanzione amministrativa di euro 5.000 per ciascun a violazione riscontrata. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterate violazioni all'obbligo di comunicazione di cui al comma 11-quater la sanzione è raddoppiata.»

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, dopo il comma 3-*quater*, sono inseriti i seguenti:

«3-*quinquies.* A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è incrementata di 0,50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue con partenza dagli scali aeroportuali di cui al comma 3-*sexies*».

3-*sexies.* L'incremento dell'addizionale comunale disposto dal comma 3-*quinquies* è destinato al Comune o ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui l'aeroporto insista sul territorio di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il relativo gettito è versato alla Provincia o alla Città metropolitana.

3-*septies.* Ai fini di cui al comma precedente, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi al numero dei passeggeri annui registrati all'imbarco dagli scali nazionali verso destinazioni extra UE, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, entro e non oltre il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale. I gestori degli scali aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento con le modalità attualmente previste per la riscossione della addizionale comunale sui diritti di imbarco.

3-*octies.* Nel caso in cui lo scalo aeroportuale insista sul territorio di più Comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-*quinquies*, sono ripartite tra i medesimi Comuni sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali.

3-*novies.* L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-*septies* pubblica sul proprio sito istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei Comuni e delle Province o delle Città metropolitane che beneficiano dell'incremento dell'addizionale



21.2 %

comunale disposta dal comma 3-quinquies del presente articolo, dandone, altresì, comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalità determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.

3-decies. Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale disposto dal comma 3-quinquies del presente articolo sono versate da parte dei gestori aeroportuali direttamente in favore dei Comuni e delle Province o delle Città metropolitane beneficiari secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies, costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri prevista dal comma 3-quinquies. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva è in carico ai Comuni e alle Province o alle Città metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.

3-undecies. I Comuni e le Province o le Città metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti.

3-duodecies. Con decreto del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies del presente articolo, con particolare riferimento alla riscossione, al riversamento e al riparto in favore degli enti interessati.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 112, inserire il seguente: «Art. 112-bis (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».».

IL GOVERNO



21.2%



Relazione tecnica

La modifica all'articolo 21 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica limitandosi a individuare una specifica finalità delle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo.

La disposizione che introduce l'articolo 23-bis prevede che fino al 31 dicembre 2025 le revisioni delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche sia effettuata nella modalità semplificata, anche solo sugli atti prodotti dall'interessato. Resta comunque ferma la possibilità di convocare l'interessato a visita diretta, nei casi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. La norma non comporta effetti finanziari.

La norma introdotta con l'articolo 23-ter, al fine di semplificare, in relazione ai tempi, alle risorse strumentali e ai costi di gestione, le procedure relative all'accertamento sanitario di invalidità prevede l'accorpamento, in un'unica visita, della verifica sia dell'invalidità civile che dell'inabilità lavorativa (previdenziale). La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione che introduce l'articolo 33-bis ha carattere di efficientamento e semplificazione che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, perché alla sua attuazione le amministrazioni possono prevedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La semplificazione inoltre consentirebbe di ridurre i tempi di liquidazione delle prestazioni determinando anche una riduzione dei costi di gestione legati alle comunicazioni verso l'utenza e ai successivi controlli documentali sulle fatture che ad oggi sono direttamente prodotte.

Le modifiche di cui all'articolo 35 sono volte a meglio garantire l'operatività della procedura di verifica dei requisiti previsti dal medesimo articolo e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione introduce all'articolo 48 il comma 2-bis che prevede, nelle more della completa implementazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Decreto ministeriale 22 maggio 2022, n. 77, al fine della riduzione del fenomeno del *boarding* di pronto soccorso un ulteriore incremento dello 0,5 per cento del limite di spesa di cui al comma 1 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale (codice 26 del decreto ministeriale 23 dicembre 2023), di recupero e riabilitazione funzionale (codice 56 del decreto ministeriale 22 dicembre 2023) e di lungodegenti (codice 60 del



21.2 %

decreto ministeriale 22 dicembre 2023) dando priorità a quelle immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso. La disposizione comporta oneri pari a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, la cui copertura è disposta a valere sulle risorse di cui all'articolo 47, comma 3.

La disposizione di cui all'articolo 98, reca modifiche volte a rafforzare le procedure relative all'accertamento del versamento dei diritti di imbarco e al comma 2 introduce, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco nella misura di 50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli extra-UE con partenza dagli scali aeroportuali che, con riferimento all'anno precedente, hanno realizzato volumi di traffico pari o superiori a 10 milioni di passeggeri annui. Tale incremento è destinato ai comuni nel cui territorio insiste il sedime aeroportuale ma nel caso in cui i comuni in questione abbiano una popolazione inferiore a 15mila abitanti, il gettito è riversato alla Provincia o alla città metropolitana.

Sulla base dei dati relativi al traffico aereo passeggeri (in partenza e arrivo) relativi all'anno 2023 (fonte Assoaeroporti) sono stati selezionati 6 scali aeroportuali che hanno realizzato un traffico annuo superiore a 10 milioni di passeggeri; nella stima si considerano però anche gli aeroporti di Bologna e Milano Linate che, pur avendo realizzato nel 2023 un numero di passeggeri di poco inferiore a 10 milioni, sulla base dei dati 2024 (fino al mese di ottobre) si ritiene che nel corrente anno supereranno tale soglia. Per gli aeroporti considerati si rileva un numero complessivo di passeggeri di circa 136,5 milioni: atteso che il valore indicato si riferisce sia agli imbarchi che agli arrivi, ai fini della stima si considera il 50% (68,2 milioni).

Inoltre, in base alle statistiche di ENAV (anno 2023) si stima che l'incidenza dei passeggeri, da e verso destinazioni extra-UE, sia pari al 23,36%: applicando tale peso al dato dei passeggeri sopra indicato si determina un maggior gettito annuo derivante dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco di circa 8 milioni di euro.

Secondo quanto previsto dal comma 3-*decies*, le maggiori somme derivanti dall'incremento in esame sono versate dai gestori aeroportuali direttamente in favore degli enti beneficiari secondo le modalità stabilite dal decreto attuativo. Considerato che la norma decorre dal 1° aprile 2025 nel primo anno di applicazione si ha un maggior gettito di 5,33 milioni di euro (corrispondente a quattro bimestri su sei) mentre dal 2026 si realizza un incremento di gettito annuo di 8 milioni di euro.

Si specifica altresì che i Comuni e le Province o le Città metropolitane destinano l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o all'implementazione di quelle già esistenti.

Con decreto del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riferimento alla riscossione, al riversamento e al riparto in favore degli enti interessati.



21.2 /

Infine, è introdotto l'articolo 112-bis, che prevede l'estensione dell'obbligo di pec per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria. La disposizione è volta a garantire la tutela degli interessi erariali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

13/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*

Daria Perrotta



21.2 /

Art. 38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente: «Art. 38-bis (Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare) 1. All'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo, fino all'adozione degli interventi legislativi ivi previsti, sono destinate alle medesime finalità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere destinati all'erogazione dei servizi socioassistenziali afferenti alle aree di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione della previsione di cui al secondo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.»».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente: «Art. 66 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze) 1. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (di seguito FDP). Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo, al netto delle risorse di cui al comma 3, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano efficaci.

2. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP è autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze.

3. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute è trasferito annualmente l'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente.

4. Nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, è disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.

5. È soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto del Ministro della salute 12 agosto 2019, e i compiti di coordinamento vengono trasferiti all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. All'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) le parole «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze»;
b) dopo le parole «secondo le previsioni del comma 8», sono inserite le seguenti: «e delle altre dipendenze patologiche».

7. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

8. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

9. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

IL GOVERNO



38.097 %



Relazione tecnica

L'articolo 38 prevede che, fino all'adozione degli interventi normativi previsti dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare confluiscono nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, per essere destinati all'erogazione dei servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti. La disposizione è volta a disciplinare meri profili contabili senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento reca poi modifiche all'articolo 66 volte ad una più efficiente allocazione delle risorse destinate alle dipendenze patologiche e definisce specifiche procedure per la sua assegnazione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non modifica, nel complesso, gli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

13/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*

Daria Perrotta

38.097 /



All'articolo 119, comma 1, l'allegato III è sostituito dal seguente:

Il Governo 

119.15 %



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 782.172 | 466.926 | 743.851 | 453.989 | 666.978 | 400.899 |
| 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) | 202.259 | 32.826 | 187.204 | 30.221 | 297.344 | 145.740 |
| 1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) | 2.195 | 0 | 2.192 | 0 | 2.192 | 0 |
| 1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3) | 21.723 | 7.370 | 27.306 | 14.245 | 43.495 | 30.533 |
| 1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) | 259 | 48 | 230 | 48 | 230 | 48 |
| 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) | 2.865 | 0 | 2.865 | 0 | 2.865 | 0 |
| 1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6) | 4.724 | 499 | 4.104 | 0 | 4.099 | 0 |
| 1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) | 769 | 0 | 741 | 0 | 675 | 0 |
| 1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) | 1.101 | 0 | 1.101 | 0 | 1.101 | 0 |
| 1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) | 161.039 | 23.337 | 141.087 | 14.355 | 234.114 | 112.677 |
| 1.9 Servizi finanziari e monetazione (9) | 3.567 | 0 | 3.565 | 0 | 3.565 | 0 |
| 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (11) | 3.554 | 1.477 | 3.554 | 1.477 | 4.574 | 2.386 |
| 1.12 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13) | 463 | 97 | 459 | 97 | 433 | 97 |
| 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 53 | 48 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) | 39.864 | 31.821 | 27.242 | 17.940 | 32.716 | 24.996 |
| 5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (5) | 38.268 | 30.456 | 25.797 | 16.525 | 31.270 | 23.591 |
| 5.2 Sicurezza democratica (4) | 1.395 | 1.365 | 1.445 | 1.415 | 1.445 | 1.415 |
| 6 Soccorso civile (8) | 3.332 | 1.549 | 3.223 | 1.432 | 2.977 | 1.182 |



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| 6.1 Interventi per pubbliche calamita' (4) | 1.408 | 117 | 1.291 | 0 | 1.291 | 0 |
| 6.2 Protezione civile (5) | 1.924 | 1.432 | 1.932 | 1.432 | 1.686 | 1.182 |
| 7 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) | 197.471 | 157.963 | 187.471 | 157.963 | 35.096 | 5.588 |
| 7.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8) | 197.471 | 157.963 | 187.471 | 157.963 | 35.096 | 5.588 |
| 8 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) | 8 | 0 | 5.008 | 5.000 | 5.028 | 5.020 |
| 8.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) | 8 | 0 | 5.008 | 5.000 | 5.028 | 5.020 |
| 10 Comunicazioni (15) | 12.250 | 10.427 | 15.410 | 13.587 | 16.020 | 14.197 |
| 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione (4) | 12.250 | 10.427 | 15.410 | 13.587 | 16.020 | 14.197 |
| 11 Ricerca e innovazione (17) | 128.945 | 128.945 | 129.134 | 129.134 | 122.750 | 122.750 |
| 11.1 Ricerca di base e applicata (15) | 128.945 | 128.945 | 129.134 | 129.134 | 122.750 | 122.750 |
| 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 Casa e assetto urbanistico (19) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (1) | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | 34.775 | 34.482 | 34.717 | 34.425 | 33.117 | 32.825 |
| 14.1 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (5) | 26.710 | 26.497 | 26.652 | 26.439 | 25.052 | 24.839 |
| 14.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) | 75 | 0 | 75 | 0 | 74 | 0 |
| 14.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13) | 7.986 | 7.986 | 7.986 | 7.986 | 7.986 | 7.986 |
| 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) | 25.954 | 13.860 | 25.230 | 15.136 | 23.912 | 13.918 |



[Handwritten signature]

118.15 €

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| 17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) | 25.954 | 13.860 | 25.230 | 15.138 | 23.912 | 13.918 |
| 18 Giovani e sport (30) | 34.337 | 28.376 | 33.937 | 27.976 | 16.488 | 16.467 |
| 18.1 Attivita' ricreative e sport (1) | 19.246 | 13.285 | 18.893 | 12.933 | 6.444 | 6.424 |
| 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (2) | 15.091 | 15.091 | 15.044 | 15.044 | 10.044 | 10.044 |
| 19 Giustizia (6) | 3.980 | 0 | 3.768 | 0 | 3.254 | 0 |
| 19.2 Giustizia amministrativa (7) | 605 | 0 | 605 | 0 | 605 | 0 |
| 19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12) | 3.375 | 0 | 3.163 | 0 | 2.649 | 0 |
| 21 Debito pubblico (34) | 128 | 0 | 163 | 0 | 3 | 0 |
| 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1) | 128 | 0 | 163 | 0 | 3 | 0 |
| 22 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 47.860 | 11.908 | 47.285 | 11.708 | 44.514 | 10.990 |
| 22.1 Indirizzo politico (2) | 402 | 0 | 402 | 0 | 399 | 0 |
| 22.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 12.198 | 593 | 11.814 | 457 | 10.951 | 200 |
| 22.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (4) | 28.669 | 10.932 | 28.624 | 10.887 | 28.390 | 10.653 |
| 22.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) | 1.138 | 26 | 1.131 | 26 | 1.061 | 26 |
| 22.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7) | 5.454 | 358 | 5.314 | 337 | 3.713 | 111 |
| 23 Fondi da ripartire (33) | 43.157 | 6.721 | 41.054 | 6.469 | 30.754 | 4.227 |
| 23.1 Fondi da assegnare (1) | 43.157 | 6.721 | 41.054 | 6.469 | 30.754 | 4.227 |



119.15 %

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 396.090 | 387.055 | 384.777 | 375.536 | 398.383 | 392.800 |
| 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) | 386.191 | 384.394 | 377.251 | 372.852 | 392.636 | 390.125 |
| 1.2 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6) | 870 | 357 | 798 | 286 | 798 | 286 |
| 1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7) | 208.136 | 207.011 | 186.972 | 183.286 | 196.645 | 194.834 |
| 1.4 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) | 229 | 215 | 223 | 159 | 245 | 138 |
| 1.8 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13) | 83.850 | 83.710 | 76.617 | 76.483 | 33.210 | 33.131 |
| 1.9 Interventi in materia di difesa nazionale (14) | 75.844 | 75.840 | 96.615 | 96.613 | 154.513 | 154.511 |
| 1.10 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15) | 17.261 | 17.260 | 16.026 | 16.025 | 7.226 | 7.225 |
| 2 Regolazione dei mercati (12) | 225 | 9 | 247 | 9 | 246 | 9 |
| 2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4) | 225 | 9 | 247 | 9 | 246 | 9 |
| 5 Comunicazioni (15) | 4.890 | 2.646 | 3.658 | 2.670 | 3.410 | 2.660 |
| 5.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (5) | 45 | 0 | 57 | 7 | 57 | 7 |
| 5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8) | 4.180 | 2.646 | 2.923 | 2.663 | 2.675 | 2.653 |
| 5.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9) | 665 | 0 | 678 | 0 | 678 | 0 |
| 6 Ricerca e innovazione (17) | 70 | 3 | 1.022 | 3 | 1.022 | 3 |
| 6.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) | 70 | 3 | 1.022 | 3 | 1.022 | 3 |
| 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 4.715 | 3 | 2.599 | 3 | 1.068 | 3 |
| 7.1 Indirizzo politico (2) | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 |
| 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 4.653 | 3 | 2.537 | 3 | 1.006 | 3 |



gr

115.15 %

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 34.579 | 8.667 | 34.224 | 8.657 | 34.234 | 8.677 |
| 1 Politiche per il lavoro (26) | 6.337 | 2.585 | 6.381 | 2.609 | 6.372 | 2.628 |
| 1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6) | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 1.3 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) | 150 | 115 | 150 | 115 | 150 | 115 |
| 1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10) | 2.508 | 2.467 | 2.531 | 2.491 | 2.551 | 2.511 |
| 1.6 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12) | 1.024 | 0 | 1.024 | 0 | 1.015 | 0 |
| 1.8 Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13) | 2.635 | 3 | 2.636 | 3 | 2.636 | 2 |
| 2 Politiche previdenziali (25) | 392 | 71 | 392 | 71 | 392 | 71 |
| 2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) | 392 | 71 | 392 | 71 | 392 | 71 |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) | 6.305 | 6.010 | 6.271 | 5.977 | 6.271 | 5.977 |
| 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (2) | 3.666 | 3.410 | 3.633 | 3.377 | 3.633 | 3.377 |
| 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12) | 2.638 | 2.600 | 2.639 | 2.600 | 2.639 | 2.600 |
| 4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 21.542 | 0 | 21.196 | 0 | 21.195 | 0 |
| 5.1 Indirizzo politico (2) | 21.489 | 0 | 21.142 | 0 | 21.142 | 0 |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |

119.15 %



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 85.110 | 49.120 | 107.387 | 61.537 | 110.272 | 49.116 |
| 1 Giustizia (6) | 84.620 | 49.120 | 106.897 | 61.537 | 109.797 | 49.116 |
| 1.1 Amministrazione penitenziaria (1) | 21.762 | 1.765 | 57.401 | 24.582 | 68.884 | 19.578 |
| 1.2 Giustizia civile e penale (2) | 35.056 | 25.777 | 31.000 | 22.658 | 22.070 | 15.135 |
| 1.3 Giustizia minorile e di comunita' (3) | 2.296 | 111 | 1.715 | 111 | 1.856 | 11 |
| 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6) | 1.313 | 659 | 1.272 | 618 | 1.272 | 618 |
| 1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11) | 24.191 | 20.808 | 15.510 | 13.569 | 15.715 | 13.775 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 490 | 0 | 490 | 0 | 475 | 0 |
| 2.1 Indirizzo politico (2) | 228 | 0 | 228 | 0 | 213 | 0 |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 262 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 |

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 69.386 | 51.319 | 70.479 | 52.613 | 60.681 | 43.906 |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) | 60.688 | 49.819 | 61.883 | 51.313 | 54.476 | 43.906 |
| 1.1 Protocollo internazionale (1) | 125 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) | 47.809 | 47.424 | 50.177 | 49.792 | 42.676 | 42.291 |
| 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) | 291 | 123 | 151 | 123 | 151 | 123 |
| 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) | 38 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| 1.5 Integrazione europea (7) | 31 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) | 89 | 3 | 87 | 3 | 87 | 3 |
| 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) | 8.116 | 2.229 | 7.242 | 1.355 | 7.336 | 1.449 |
| 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) | 845 | 0 | 881 | 0 | 981 | 0 |
| 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) | 153 | 4 | 36 | 4 | 36 | 4 |
| 1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17) | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 1.13 Diplomazia pubblica e culturale (18) | 3.176 | 36 | 3.137 | 36 | 3.037 | 36 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 7.927 | 1.500 | 7.709 | 1.500 | 5.299 | 0 |
| 2.1 Indirizzo politico (2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 7.925 | 1.500 | 7.708 | 1.500 | 5.297 | 0 |
| 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) | 771 | 0 | 887 | 0 | 906 | 0 |
| 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) | 771 | 0 | 887 | 0 | 906 | 0 |



119.15 %

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 41.038 | 13.600 | 39.447 | 27.095 | 40.584 | 38.000 |
| 1 Istruzione scolastica (22) | 41.038 | 13.600 | 39.447 | 27.095 | 40.584 | 38.000 |
| 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1) | 6.500 | 6.500 | 4.155 | 4.155 | 30.000 | 30.000 |
| 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (17) | 16.707 | 0 | 6.894 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.7 Istruzione del secondo ciclo (18) | 3.190 | 0 | 1.447 | 0 | 584 | 0 |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19) | 4.600 | 3.600 | 20.440 | 19.440 | 3.000 | 3.000 |
| 1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20) | 5.241 | 3.500 | 6.511 | 3.500 | 6.000 | 5.000 |

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 217.865 | 97.691 | 178.028 | 64.597 | 213.097 | 102.365 |
| 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) | 6.950 | 1.700 | 6.373 | 1.634 | 6.084 | 1.634 |
| 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2) | 6.950 | 1.700 | 6.373 | 1.634 | 6.084 | 1.634 |
| 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) | 2.793 | 353 | 2.780 | 353 | 2.810 | 353 |
| 2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) | 173 | 0 | 173 | 0 | 173 | 0 |
| 2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9) | 1.426 | 353 | 1.412 | 353 | 1.442 | 353 |
| 2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10) | 1.195 | 0 | 1.195 | 0 | 1.195 | 0 |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) | 87.282 | 30.643 | 70.508 | 17.252 | 87.502 | 34.270 |
| 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) | 59.491 | 28.261 | 46.850 | 16.476 | 63.936 | 33.541 |
| 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) | 16.603 | 2.053 | 13.965 | 450 | 13.876 | 403 |
| 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) | 11.188 | 329 | 9.692 | 326 | 9.689 | 326 |
| 4 Soccorso civile (8) | 77.050 | 50.826 | 57.995 | 32.751 | 77.623 | 52.501 |
| 4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) | 551 | 160 | 441 | 50 | 441 | 50 |
| 4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) | 76.499 | 50.666 | 57.554 | 32.701 | 77.182 | 52.451 |
| 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) | 27.579 | 2.551 | 25.157 | 1.606 | 24.157 | 1.606 |
| 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2) | 27.579 | 2.551 | 25.157 | 1.606 | 24.157 | 1.606 |
| 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 16.212 | 11.616 | 15.215 | 11.002 | 14.921 | 12.002 |
| 6.1 Indirizzo politico (2) | 4.833 | 4.000 | 5.454 | 5.000 | 6.431 | 6.000 |
| 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 11.379 | 7.616 | 9.762 | 6.002 | 8.490 | 6.002 |



[Handwritten signature]

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 125.192 | 105.501 | 165.242 | 117.331 | 211.660 | 169.039 |
| 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | 32.276 | 21.603 | 36.099 | 18.700 | 30.151 | 6.743 |
| 1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) | 275 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 |
| 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12) | 14.709 | 13.643 | 14.647 | 12.889 | 2.647 | 889 |
| 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) | 5.157 | 4.489 | 10.394 | 4.612 | 10.425 | 4.642 |
| 1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15) | 179 | 112 | 180 | 112 | 179 | 112 |
| 1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19) | 3.976 | 0 | 5.002 | 0 | 5.002 | 0 |
| 1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20) | 5.118 | 1.084 | 4.150 | 484 | 10.520 | 496 |
| 1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21) | 978 | 432 | 1.182 | 601 | 1.097 | 601 |
| 1.12 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (22) | 1.628 | 1.590 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23) | 256 | 253 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 2.757 | 63 | 10.818 | 63 | 10.691 | 63 |
| 3.1 Indirizo politico (2) | 477 | 0 | 5.067 | 0 | 5.067 | 0 |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 2.280 | 63 | 5.750 | 63 | 5.623 | 63 |
| 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) | 90.159 | 83.835 | 118.325 | 98.568 | 170.818 | 162.233 |
| 5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8) | 37.240 | 34.254 | 72.517 | 70.461 | 93.493 | 91.411 |
| 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7) | 52.919 | 49.581 | 45.809 | 28.107 | 77.325 | 70.822 |



gmu

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 293.693 | 229.026 | 294.476 | 237.517 | 236.593 | 187.465 |
| 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) | 143.210 | 137.586 | 119.665 | 114.578 | 77.621 | 73.126 |
| 1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11) | 67.388 | 67.051 | 95.575 | 95.216 | 69.187 | 68.861 |
| 1.2 Sistemi idrici e idraulici (5) | 659 | 271 | 652 | 264 | 277 | 214 |
| 1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) | 133 | 48 | 133 | 48 | 13 | 0 |
| 1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10) | 75.030 | 70.216 | 23.305 | 19.050 | 8.145 | 4.050 |
| 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) | 121.061 | 78.737 | 151.065 | 111.473 | 140.135 | 103.594 |
| 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1) | 11.509 | 4.190 | 11.535 | 4.238 | 8.512 | 3.581 |
| 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) | 1.079 | 1.062 | 780 | 763 | 730 | 713 |
| 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (2) | 16.461 | 16.094 | 15.451 | 15.093 | 12.441 | 12.428 |
| 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) | 17.875 | 17.164 | 21.382 | 20.652 | 21.408 | 20.738 |
| 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) | 46.508 | 14.228 | 44.007 | 14.227 | 43.614 | 14.135 |
| 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (6) | 27.629 | 26.000 | 57.929 | 56.500 | 53.429 | 52.000 |
| 3 Casa e assetto urbanistico (19) | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2) | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) | 17.927 | 12.085 | 17.621 | 10.849 | 15.343 | 10.129 |
| 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) | 17.927 | 12.085 | 17.621 | 10.849 | 15.343 | 10.129 |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 11.415 | 617 | 6.046 | 617 | 3.414 | 617 |
| 5.1 Indirizzo politico (2) | 8.886 | 0 | 3.835 | 0 | 1.505 | 0 |
| 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 2.529 | 617 | 2.210 | 617 | 1.909 | 617 |



gn

115.15 %

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 246.922 | 226.280 | 238.590 | 213.349 | 216.275 | 207.478 |
| 1 Ricerca e innovazione (17) | 170.322 | 170.310 | 120.608 | 117.038 | 124.627 | 121.057 |
| 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) | 170.322 | 170.310 | 120.608 | 117.038 | 124.627 | 121.057 |
| 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) | 75.544 | 55.620 | 117.280 | 96.311 | 90.967 | 86.421 |
| 2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1) | 3.025 | 1.696 | 2.425 | 1.446 | 2.423 | 1.446 |
| 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2) | 13.294 | 11.060 | 18.794 | 16.560 | 18.344 | 16.110 |
| 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) | 32.755 | 17.638 | 70.455 | 55.338 | 43.353 | 43.236 |
| 2.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4) | 71 | 2 | 71 | 2 | 48 | 2 |
| 2.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (5) | 26.399 | 25.224 | 25.536 | 22.964 | 26.799 | 25.627 |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 1.056 | 350 | 702 | 0 | 681 | 0 |
| 3.1 Indirizzo politico (2) | 23 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 1.033 | 350 | 682 | 0 | 661 | 0 |



9

118.15 %

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 56.978 | 18.226 | 55.094 | 17.909 | 52.725 | 20.302 |
| 1 Difesa e sicurezza del territorio (5) | 55.223 | 18.093 | 53.358 | 17.777 | 51.014 | 20.170 |
| 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) | 55.223 | 18.093 | 53.358 | 17.777 | 51.014 | 20.170 |
| 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | 1.755 | 133 | 1.737 | 133 | 1.711 | 133 |
| 2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17) | 1.755 | 133 | 1.737 | 133 | 1.711 | 133 |

Handwritten signature

119.15 %

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE | 63.106 | 47.454 | 32.327 | 18.053 | 29.720 | 15.810 |
| 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) | 61.817 | 46.864 | 31.057 | 17.463 | 28.416 | 15.200 |
| 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) | 7.808 | 7.137 | 786 | 403 | 586 | 403 |
| 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) | 1.987 | 1.081 | 1.377 | 767 | 758 | 326 |
| 1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) | 52.022 | 38.647 | 28.895 | 16.293 | 27.072 | 14.471 |
| 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 1.054 | 450 | 1.035 | 450 | 900 | 300 |
| 2.1 Indirizzo politico (2) | 30 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 |
| 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 1.024 | 450 | 1.006 | 450 | 871 | 300 |
| 4 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) | 234 | 140 | 234 | 140 | 404 | 310 |
| 4.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18) | 234 | 140 | 234 | 140 | 404 | 310 |



Handwritten signature

119.15 %

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELLA CULTURA | 147.630 | 118.321 | 178.111 | 150.859 | 204.089 | 175.375 |
| 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21) | 144.056 | 118.047 | 176.541 | 150.578 | 202.561 | 175.093 |
| 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2) | 1.703 | 992 | 1.962 | 997 | 1.890 | 947 |
| 1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 |
| 1.3 Tutela dei beni archeologici (6) | 528 | 0 | 528 | 0 | 563 | 0 |
| 1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) | 7.463 | 5.478 | 2.462 | 478 | 2.462 | 478 |
| 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) | 6.484 | 5.585 | 6.506 | 5.628 | 6.320 | 5.417 |
| 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) | 12.811 | 9.960 | 12.588 | 9.962 | 12.588 | 9.962 |
| 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) | 8.102 | 3.535 | 6.607 | 2.040 | 6.610 | 2.043 |
| 1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15) | 100.902 | 90.313 | 139.773 | 129.356 | 167.027 | 155.131 |
| 1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16) | 1.568 | 1.070 | 1.548 | 1.050 | 1.548 | 1.050 |
| 1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18) | 1.214 | 1.035 | 1.333 | 1.035 | 324 | 35 |
| 1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20) | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 3.065 | 0 |
| 1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21) | 88 | 77 | 41 | 30 | 40 | 30 |
| 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 3.574 | 274 | 1.570 | 282 | 1.528 | 282 |
| 4.1 Indirizzo politico (2) | 1.790 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 1.784 | 274 | 1.542 | 282 | 1.500 | 282 |



[Handwritten signature]

113.15 %

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DELLA SALUTE | 41.111 | 28.912 | 40.758 | 29.571 | 29.886 | 23.177 |
| 1 Tutela della salute (20) | 27.493 | 18.972 | 27.069 | 19.555 | 16.537 | 13.398 |
| 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1) | 18.509 | 11.283 | 18.088 | 11.865 | 7.629 | 5.721 |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4) | 248 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 |
| 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) | 272 | 0 | 272 | 0 | 240 | 0 |
| 1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13) | 7.429 | 7.238 | 7.429 | 7.238 | 7.404 | 7.238 |
| 1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14) | 372 | 76 | 371 | 76 | 371 | 76 |
| 1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15) | 662 | 375 | 661 | 375 | 644 | 363 |
| 2 Ricerca e innovazione (17) | 11.240 | 9.940 | 11.316 | 10.016 | 11.078 | 9.779 |
| 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) | 9.601 | 9.429 | 9.677 | 9.505 | 9.439 | 9.268 |
| 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21) | 1.639 | 511 | 1.639 | 511 | 1.639 | 511 |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 2.379 | 0 | 2.373 | 0 | 2.271 | 0 |
| 3.1 Indirizzo politico (2) | 1.298 | 0 | 1.194 | 0 | 993 | 0 |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 1.081 | 0 | 1.179 | 0 | 1.277 | 0 |

gfw

119.15 %



**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027**

(migliaia di Euro)

| Ministero Missione Programma | 2025 | | 2026 | | 2027 e successivi | |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge |
| MINISTERO DEL TURISMO | 69.394 | 68.463 | 46.435 | 45.487 | 40.383 | 39.487 |
| 1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 244 | 0 | 245 | 0 | 235 | 0 |
| 1.1 Indirizo politico (2) | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 178 | 0 | 179 | 0 | 169 | 0 |
| 2 Turismo (31) | 69.150 | 68.463 | 46.190 | 45.487 | 40.147 | 39.487 |
| 2.1 Coordinamento ed indirizo delle politiche del turismo (2) | 75 | 0 | 75 | 0 | 51 | 0 |
| 2.4 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (5) | 335 | 301 | 339 | 304 | 339 | 304 |
| 2.5 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6) | 68.271 | 68.162 | 45.308 | 45.183 | 39.308 | 39.183 |
| 2.6 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7) | 469 | 0 | 469 | 0 | 450 | 0 |
| Totale | 2.670.265 | 1.916.561 | 2.609.227 | 1.874.302 | 2.545.559 | 1.873.896 |

Handwritten signature

Handwritten: 119.15 %

Relazione tecnica

Le rimodulazioni compensative delle riduzioni proposte e integrate nella tabella di cui al presente emendamento, non modificano il conseguimento dei risparmi di spesa previsti in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e sono ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

13/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*

Daria Perrotta

118.15 /



A.C. n. 2112: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

All'articolo 126, *stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:

a) missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, programma 11 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, U.d.V. 3.2, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: + 95.262.000

CS: + 95.262.000

2026

CP: + 95.262.000

CS: + 95.262.000

2027

CP: + 95.262.000

CS: +95.262.000

2028

CP: + 95.262.000

CS: +95.262.000

2029

CP: + 95.262.000

CS: + 95.262.000

2030

CP: + 6.542.000

CS: + 6.542.000

2031

CP: + 6.542.000

CS: + 6.542.000

b) missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare– U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2025

CP: - 95.262.000

CS: - 95.262.000

2026



TAB. 2. 4 %

CP: - 95.262.000
CS: - 95.262.000

c) missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 12 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria– U.d.V. 1.11, apportare le seguenti variazioni:

2027
CP: - 95.262.000
CS: - 95.262.000

2028
CP: - 95.262.000
CS: - 95.262.000

2029
CP: - 95.262.000
CS: - 95.262.000

2030
CP: - 6.542.000
CS: - 6.542.000

2031
CP: - 6.542.000
CS: - 6.542.000

d) alla Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 5 “Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese, U.d.V. 5.1, apportare le seguenti variazioni:

2025
CP: - 3.047.765
CS: - 3.047.765

2026
CP: - 9.923.105
CS: - 9.923.105

e) missione 29 “Politiche finanziarie ed economiche di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma, 3 “Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economica-finanziaria”, U.d.V. 1.2, apportare le seguenti variazioni:

2025
CP: + 3.047.765
CS: + 3.047.765

2026
CP: + 9.923.105
CS: + 9.923.105



TAB. 2. 4 %

All'articolo 127, stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla Missione 15- Comunicazioni, Programma 8 – Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e sposali, U.d.V. 5.2, apportare le seguenti variazioni:

Anno 2025

CP: +2.500.000

CS: +2.500.000

Anno 2026

CP: +2.500.000

CS: +2.500.000

Anno 2027

CP: +2.500.000

CS: +2.500.000

e successivi

IL GOVERNO



TAB. 2. 4 %



Relazione tecnica

Le variazioni previste alla lettera a) rifinanziano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le dotazioni di bilancio in materia di politiche economico finanziarie in ambito internazionale, da destinare a specifici interventi normativi in tale contesto internazionale le lettere. La relativa copertura è prevista dalle variazioni apportate alle lettere b) e c).

Le variazioni previste alla lettera d) rimodulano, ad invarianza di saldi, le riduzioni operate ai sensi dell'articolo 119, agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in favore del Corpo della guardia di finanza.

Le variazioni previste rimodulano, ad invarianza dei saldi, le variazioni operate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

13/12/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*

Daria Perrotta

TAB. 2.4 /.

